



TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

Sezione Civile

Composto dai Signori Magistrati

dott. Vincenzo Di Pede	Presidente
dott.ssa Maria Letizia Cali	Giudice
dott.ssa Margherita Sitongia	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.1.2016, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 1025/2015 V.G. sul ricorso presentato da

~~XX~~ e ~~XX~~, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Scavelli, presso il cui studio in Rossano, via Carlo Blasco, 15 sono elettivamente domiciliati;

- ricorrente -

contro

SINDACO DI TARSIA, in qualità di ufficiale di governo;

- resistente contumace -

rilevato:

che con ricorso depositato il 10.7.2015, ai sensi dell'art. 98 c.c., ~~XX~~ e ~~XX~~ ~~XX~~ (cittadina egiziana dimorante a Tarsia) hanno impugnato il provvedimento con il quale l'ufficiale di stato civile del Comune di Tarsia (prot. 2297 del 29.6.2015) ha respinto la richiesta di pubblicazioni di matrimonio presentata dagli odierni ricorrenti per assenza di nulla osta da parte della competente autorità del paese di origine di ~~XX~~; che gli odierni ricorrenti allegavano di aver presentato istanza di rilascio del nulla osta previsto dall'art. 116 c.c. all'Ufficio Consolare d'Egitto con raccomandata in data 23.4.2015, ma che nessuna risposta era pervenuta, poiché l'Egitto subordina la concessione del nulla osta dietro presentazione di certificato di conversione all'Islam del nubendo non musulmano rilasciato da un



centro islamico riconosciuto dall'Ufficio Consolare mentre, nel caso in esame, il [REDACTED] aveva espressamente indicato la propria fede cattolica;

che ai sensi dell'art. 116 c.c. per contrarre matrimonio in Italia lo straniero deve presentare all'ufficiale dello stato civile italiano una dichiarazione dell'autorità competente dalla quale risulti che, a tenore delle leggi cui è sottoposto nel paese d'origine, nulla osta al matrimonio stesso;

che con provvedimento adottato nella camera di consiglio del 17.11.2015 il Tribunale di Castrovillari richiedeva all'Ambasciata dello Stato d'Egitto in Roma di riferire in ordine alle ragioni ostantive al matrimonio tra i ricorrenti, senza tuttavia ottenere riscontro;

che l'attuale mancanza di provvedimento autorizzatorio da parte dello Stato dell'Egitto, per la mancata conversione alla fede musulmana del nubendo cittadino italiano, implica l'impossibilità per i ricorrenti di contrarre matrimonio;

che l'art. 16 della legge 218 del 1995 prescrive che *“La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico”*;

ritenuto:

che una simile situazione di fatto si pone in violazione del diritto di libertà religiosa garantito dall'art. 8 della Costituzione e del diritto fondamentale della persona di costituire una famiglia attraverso il matrimonio liberamente contratto, garantito dall'art. 29 della Costituzione;

che dall'esame della documentazione prodotta non emergono profili di impedimento matrimoniale;

che il Pubblico Ministero in sede in data 23.10.2015 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso;

che devono compensarsi le spese di lite, in ragione dell'esistenza di oggettive difficoltà di accertamento della vicenda fattuale, idonea ad incidere sulla conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti;

P.Q.M.

- dichiara illegittimo il rifiuto opposto dall'ufficiale dello stato civile di Tarsia alla richiesta di pubblicazioni matrimoniali avanzata da [REDACTED], nato a Venezia il [REDACTED], e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], nata a Giza (Egitto) il [REDACTED], e ordina al medesimo di procedere alla formalità richiesta dai medesimi;

- nulla per le spese.

Così deciso in Castrovillari, camera di consiglio del 16.2.2016

Il Giudice relatore
dott.ssa Margherita Sitongia

Il Presidente
dott. Vincenzo Di Pedè

